



Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 giugno 2018 – Repubblica ceca / Commissione

(causa T-147/15)

«Ricorso di annullamento – Risorse proprie dell’Unione europea – Responsabilità finanziaria degli Stati membri – Domanda di dispensa dalla messa a disposizione di risorse proprie – Lettera della Commissione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1. *Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione con cui si invita informalmente uno Stato membro a mettere risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione – Esclusione*

(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000; decisione del Consiglio 2007/436)

(v. punti 31, 36, 48-50, 53, 62, 64)

2. *Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto meramente informativo – Esclusione*

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 32, 33, 60, 61)

3. *Risorse proprie dell’Unione europea – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri – Responsabilità degli Stati membri – Portata*

[Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 2, § 1, 9, § 1, e 17, §§ 1 e 2; decisione del Consiglio 2007/436, artt. 2, § 1, a), e 8, § 1]

(v. punti 37, 38, 41-44)

4. *Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità di escludere tale presupposto invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza*

(Art. 6, § 1, comma 3, TUE; art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7)

(v. punto 81)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento dell'asserita decisione del direttore della Direzione «Risorse proprie e programmazione finanziaria» della Direzione generale del Bilancio della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera recante il riferimento Ares (2015) 217973, del 20 gennaio 2015, con la quale quest'ultima avrebbe respinto la domanda di dispensa dall'obbligo di mettere a disposizione risorse proprie per l'importo di CZK 53 976 340, presentata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2000, L 130, pag. 1), e avrebbe esortato le autorità ceca ad adottare le misure necessarie per accreditare sul conto della Commissione l'importo di CZK 53 976 340, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui viene inviata la lettera in questione, a pena di dover pagare interessi di mora ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Non vi è luogo a statuire sull'istanza di intervento della Repubblica slovacca.
- 3) La Repubblica ceca è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute della Commissione europea.
- 4) La Repubblica ceca, la Commissione e la Repubblica slovacca supporteranno ciascuna le proprie spese relative all'istanza di intervento di quest'ultima.